

STATUTO

ENERGIA VERDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISERNIA IS VIA BERTA 199

Numero REA: IS - 25491

Codice fiscale: 00350150942

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto Repertorio n. 1058 Raccolta n. 874	
	NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ	
	"ENERGIA VERDE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"	
	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione	
	"ENERGIA VERDE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA".	
	Art. 2 - La società ha sede nel Comune di Isernia (IS), all'indirizzo risultante dalla	
	apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali	
	operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato; spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Art. 3 - La società ha per oggetto la produzione di energia ritraibile da qualsiasi fonte	
	rinnovabile e non, previa acquisizione di ogni necessaria autorizzazione di legge.	
	Tale obiettivo potrà essere perseguito mediante esercizio di impianti che la Società	
	intenderà acquisire o realizzare ex novo, oppure tramite l'acquisizione di partecipazioni	
	all'interno di società che abbiano un oggetto sociale analogo al proprio.	
	La Società potrà, inoltre, procedere allo studio preventivo ed alla successiva	
	realizzazione di installazioni destinate al recupero ed al risparmio energetico.	
	Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie	
	ed ogni altra operazione di qualsiasi natura, ivi compresa la prestazione di fidejussioni	
	e di garanzie necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale anche a favore di	
	terzi; potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente interessenze e	

	partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque	
	connesso al proprio.	
	Art. 4 - La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere	
	prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art. 5 - Il capitale sociale è di euro tremilionicinquecentoottantamila (euro	
	3.580.000,00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. e potrà essere aumentato per	
	deliberazione della Assemblea con diritto di opzione a favore dei possessori delle	
	quote.	
	Art. 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di	
	qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di	
	opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in	
	manca di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.	
	La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione	
	d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di	
	cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.	
	Art. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito	
	preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla	
	situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo.	
	FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	Art. 8 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti	
	senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel	
	rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del	
	risparmio.	
	PARTECIPAZIONI SOCIALI	

Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.	
Art. 10 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come ero e osta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.	
In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.	
In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.	
La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del	

	coniuge o di un parente in linea retta. La società non può prendere nota nei propri libri	
	del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto	
	delle condizioni previste dal presente articolo.	
	RECESSO DEL SOCIO	
	Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.	
	La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel	
	registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di	
	una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo	
	legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura	
	dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di	
	recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già	
	esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.	
	Art. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria	
	partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della	
	situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e	
	immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra	
	circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della	
	determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di	
	disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un	
	esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. Il	
	rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta	
	giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Art. 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle	

	presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro
	approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno
	un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e
	all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
	Art. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci:
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
	2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti
	l'amministrazione della società eventualmente attribuiti ai singoli soci;
	3) la nomina dei membri dell'organo di controllo e del presidente dell'organo di
	controllo o del revisore;
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
	6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
	7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.
	Art. 15 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che
	rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con
	deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso
	espresso per iscritto dai soci. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei
	conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura
	proporzionale alla sua partecipazione. Devono essere sempre adottate mediante
	deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto
	costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
	modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più

	amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure
	sia espressamente previsto dalla legge.
	Art. 16 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso
	espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori
	comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da
	adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio
	deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di
	mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti
	devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla
	stessa.
	Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la
	provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di
	ricevuta inviata con lo stesso mezzo) compresi il telefax e la posta elettronica, e
	devono essere conservate dalla società.
	Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale
	redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.
	Art. 17 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:
	a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio
	italiano;
	b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno,
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno
	dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere
	inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio
	risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro
	della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo),

	compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal	
	socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo	
	amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo oppure da	
	uno qualsiasi dei soci;	
	c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero	
	capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione,	
	tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento;	
	d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio o da altra persona	
	estranea mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;	
	e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e	
	la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati	
	delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;	
	f) l'assemblea é presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di	
	amministrazione, e in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che	
	rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;	
	g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale,	
	sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il	
	presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;	
	h) l'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e	
	ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali, che sia	
	consentito:	
	- al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
AMMINISTRAZIONE	
Art. 18 - La società è amministrata, alternativamente:	
a) da un amministratore unico;	
b) da tre o più amministratori, sino ad un massimo di nove, che costituiscono il consiglio di amministrazione.	
Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.	
I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.	
Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.	
L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.	
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli	

	amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'organo di controllo devono
	sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più
	breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.
	Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi
	causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando
	l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se
	per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.
	Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili
	in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di
	terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che
	siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto
	l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
	Art. 19 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e
	straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene
	opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli
	che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. Essi hanno, pertanto,
	facoltà e potere di compiere nell'interesse della Società qualsiasi operazione finanziaria,
	industriale e commerciale, mobiliare ed immobiliare, necessaria per il conseguimento
	dell'oggetto sociale ed avranno, quindi a titolo di esemplificazione, la facoltà di:
	a) comprare, vendere, trasferire o ricevere beni mobili ed immobili e diritti in genere in
	qualsiasi forma e modo, dare ed assumere concessioni di uso, di godimento o per altro
	titolo, di beni e di diritti in genere, assumere e concedere forniture, somministrazioni
	ed appalti, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, postergazioni, rinunce di
	ipoteche legali, convenzionali o giudiziali ed, in genere, costituire, sciogliere,
	modificare, trasferire vincoli e rapporti reali e personali, siano essi immobiliari o

	mobiliari, esonerando i competenti Conservatori, funzionari ed uffici da ogni
	responsabilità;
	b) assumere e licenziare funzionari e dipendenti in genere di qualunque categoria,
	direttori, impiegati e maestranze e fissarne le mansioni e le retribuzioni anche sotto
	forma di partecipazione e di interessenze, costituire fondi di previdenza, stabilire
	organici e deliberare qualsiasi contratto anche collettivo;
	c) emettere, girare, accettare, avallare, incassare e quietanzare mandati, cambiali e titoli
	di credito in genere, prestare fidejussioni, compiere qualsiasi operazione di credito sia
	mobiliare che immobiliare anche fondiario, adire ad aste e licitazioni pubbliche e
	private, addivenire ad atti di sottomissione, compiere qualsiasi operazione presso
	qualunque amministrazione statale, provinciale, comunale ed ente pubblico o privato e
	di qualsiasi altra specie, e compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la
	Cassa Depositi e Prestiti;
	d) assumere e dare partecipazioni od interessenze per singole operazioni e, per
	determinate categorie di operazioni, anche in altre imprese, anche mediante versamenti
	o conferimenti dei beni sociali;
	e) fare qualunque azione di carattere tanto stragiudiziale, ovunque e verso chiunque, e
	dinanzi a qualsiasi giurisdizione e magistratura, amministrativa od altro, ordinaria e
	speciale, ricorrere e controricorrere in Cassazione e presso il Consiglio di Stato,
	compreso le azioni di revocazione, stipulare concordati con amministrazioni fiscali ed
	altri, compromettere e nominare arbitri anche autorizzandoli a decidere secondo
	equità, fare transazioni;
	f) rilasciare mandati a singoli membri del Consiglio di Amministrazione, a funzionari e
	dipendenti in genere e a terzi, compreso le procure alle liti, e conferire la facoltà ai
	mandatari di farsi sostituire da loro procuratori speciali.

	Art. 20 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai
	terzi e in giudizio, con le seguenti modalità. Quando la società è amministrata da un
	consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle
	decisioni del consiglio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La
	rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati ai direttori agli
	institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo
	nell'atto di nomina.
	Art. 21 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:
	a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i
	suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le
	funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più
	amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
	b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano,
	quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta
	da almeno un amministratore;
	c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente
	la data il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli
	amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, almeno cinque giorni prima
	di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro
	ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta
	elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle
	decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il
	consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
	d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando
	sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della	
maggioranza degli amministratori in carica;	
f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio,	
che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;	
g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche	
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da	
ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli	
altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni	
entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso	
alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende	
negato; dai documenti devono risultare con Chiarezza l'argomento oggetto della	
decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi	
mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione	
(anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il	
telex e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;	
h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto	
di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.	
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per	
audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere	
dato atto nei relativi verbali:	
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione	
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
risultati della votazione;	
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
della riunione oggetto di verbalizzazione;	

	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Art. 22 - All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio spetta un compenso da	
	deliberarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci; la deliberazione è valida anche per gli	
	esercizi successivi fino a diversa decisione dell'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, il modo di riparto fra i suoi	
	membri della somma deliberata dall'Assemblea.	
	Ai membri del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico sono	
	rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi	
	affidati.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 23 - Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la società	
	deve nominare l'organo di controllo - il quale si compone di tre membri costituenti un	
	collegio, con scelta del Presidente da parte dell'assemblea e composto e funzionante in	
	base alla disciplina fissata per le Spa, ovvero un solo membro, nominato ai sensi di	
	legge - il quale dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	L'Assemblea che procede alla nomina designerà i membri dell'organo di controllo e ne	
	fisserà anche la retribuzione. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli	
	articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti della società. In tale	
	caso, i membri dell'organo di controllo dovranno essere iscritti presso l'apposito	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Delle deliberazioni dell'organo di	
	controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	dell'organo di controllo e sottoscritto dall'organo di controllo. Qualora, in alternativa	

	all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso o in aggiunta allo
	stesso nei casi in cui ciò è richiesto dalla legge, la società nomina per la revisione legale
	dei conti un revisore, questi dovrà essere iscritto al registro istituito presso il Ministero
	della Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia
	di società per azioni.
	Sono salve le norme inderogabili di legge.
	BILANCIO E UTILI
	Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo
	amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio
	può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano
	particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
	Art. 25 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente
	almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non
	abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio
	è distribuita ai soci, salva una diversa decisione dei soci; gli utili non riscossi entro il
	quinquennio successivo al giorno in cui siano diventati esigibili sono prescritti a favore
	della Società.
	TITOLI DI DEBITO
	Art. 26 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla
	legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che
	rappresentano più della metà del capitale sociale.
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA
	Art. 27 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli

